

Bari, 30 marzo 1977

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITA

IL PRESIDENTE

Prot. n. 1242

Alla Segreteria del Consiglio Regionale

S E D E


Oggetto: disegno di legge "Indennità di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di amministrazione degli enti ospedalieri"

Allegata alla presente si trasmette copia del disegno di legge di cui all'oggetto approvato, nella seduta del 25/3/77, dalla IV Commissione Consiliare Permanente a maggioranza con l'astensione dei rappresentanti del Partito Comunista Italiano.

al dott. Pincusso

(dott. Giuseppe Zingrillo)

Giuseppe Zingrillo



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

INDENNITÀ DI FUNZIONE AI PRESIDENTI ED AI COMPONENTI

AVENTI VOTO DELIBERATIVO DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

DEGLI ENTI OSPEDALIERI

RELATORE: dott. Giuseppe ZINGRILLO

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

è noto che l'art. 9 della legge 12/2/68, n. 132 stabilisce che a favore dei Presidenti e dei componenti, aventi voto deliberativo, dei Consigli di Amministrazione degli Enti Ospedalieri va corrisposta l'indennità di funzione la cui misura deve essere determinata dalla Regione.

In attesa che fossero istituite le Regioni a statuto ordinario il Ministero della Sanità con decreto datato 3/9/1970 determinò la misura dell'indennità suddetta come segue:

A) Ospedali regionali

a) fino a n. 600 posti letto:

per il Presidente L. 200.000 mensili

per i Consiglieri L. 70.000 mensili

b) da n. 601 a n. 1000 posti letto:

per il Presidente L. 230.000 mensili

per i Consiglieri L. 80.000 mensili

B) Ospedali provinciali

a) fino a n. 400 posti letto:

per il Presidente L. 120.000 mensili

per i Consiglieri L. 50.000 mensili

b) da n. 401 a n. 600 posti letto:

per il Presidente L. 150.000 mensili

per i Consiglieri L. 60.000 mensili

c) oltre i n. 600 posti letto:

per il Presidente L. 180.000 mensili

per i Consiglieri L. 70.000 mensili

C) Ospedali di zona

a) fino a n. 200 posti letto:

per il Presidente L. 80.000 mensili

per i Consiglieri L. 25.000 mensili

./.

b) da n. 201 a n. 300 posti letto:

per il Presidente L. 90.000 mensili

per i Consiglieri L. 30.000 mensili

c) oltre i 300 posti letto:

per il Presidente L. 100.000 mensili

per i Consiglieri L. 35.000 mensili

Le ragioni che inducono gli organi regionali a deliberare l'aumento dell'indennità di funzione agli amministratori ospedalieri sono da riscontrare nella considerazione che le funzioni connesse all'espletamento del mandato di legge conferito ai predetti amministratori ospedalieri sono di alta rilevanza e spesso gravi responsabilità loro derivano dall'esercizio delle funzioni.

Si tenga conto, inoltre, che per tali funzioni e responsabilità non è possibile quantificare in termini monetari il corrispondente compenso e, peraltro, le indennità di cui al decreto del Ministero della Sanità appaiono poco congrue atteso che le stesse sono state determinate nel lontano 1970.

La opportunità di elevare la misura dell'indennità in parola si appalesa, altresì, necessaria se si considera che analoghi provvedimenti sono stati adottati da altre Regioni per cui non sembra opportuno non considerare il problema che più volte è stato sollecitato direttamente dagli amministratori ospedalieri e da ultimo, anche dall'A.R.P.O. (Associazione Regionale degli Ospedali di Puglia).

A seguito della decisione unanime del Consiglio Regionale di rinviare alla IV Commissione Consiliare per ulteriori approfondimenti il disegno di legge in parola, sono stati esaminati nella seduta del 24/11 u.s. e in quella del 7 gennaio ulteriori dati forniti dall'Assessorato alla Sanità; tra l'altro, è stata quantificata la spesa mensile delle nuove indennità che è di L. 48.970.000 e sono stati operati raffronti con le norme in materia già emanate dalle Regioni Lombardia, Sicilia e Lazio.

Dall'esame di quanto sopra e della situazione in cui si trovano ad operare nella regione gli amministratori ospedalieri è emerso inconfutabilmente che la esiguità dell'incremento di spesa che comporterebbe la legge in parola - lire

./.

17.170.000 mensili -, la obbligatorietà di legiferare in materia che fa carico alla Regione ai sensi dell'art.9 della legge 12/2/68, n.132, impongono la emanazione di un regolamento normativa delle indennità spettanti agli amministratori ospedalieri, i quali, tra l'altro, a differenza degli amministratori degli enti locali, benchè componenti delle commissioni giudicatrici per concorsi ospedalieri, non percepiscono a tal titolo alcuna competenza.

E' parso opportuno, inoltre, in armonia con i principi di massimo contenimento della spesa ospedaliera, limitare gli incrementi delle indennità proposte, commisurando le stesse a quelle deliberate dall'Assemblea Regionale della Lombardia con legge regionale e variare, altresì, la data di decorrenza delle stesse indennità fissandola al 1° gennaio 1977.

La IV Commissione Consiliare ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti del PCI, il disegno di legge in parola con le sopraindicate modifiche.

ART. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1977 la misura dell'indennità di funzione da corrispondere ai Presidenti ed ai componenti dei Consigli di Amministrazione aventi voto deliberativo degli Enti Ospedalieri è determinata come segue:

A) Ospedali regionali

per il Presidente L. 300.000 mensili

per i Consiglieri L. 120.000 mensili

B) Ospedali provinciali

per il Presidente L. 210.000 mensili

per i Consiglieri L. 90.000 mensili

C) Ospedali di zona

per il Presidente L. 120.000 mensili

per i Consiglieri L. 50.000 mensili

Le indennità di cui sopra devono intendersi stabilite al lordo delle ritenute di legge.

ART. 2

Al Presidenti ed ai Consiglieri nominati successivamente al 1° gennaio 1977, l'indennità di funzione compete dalla data di effettivo insediamento.

ART. 3

Al Commissario incaricato, in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, della gestione ordinaria dell'Ente Ospedaliero compete il trattamento economico stabilito per il Presidente.

ART. 4

Alle spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge, provvedono le amministrazioni degli enti ospedalieri previa adozione di apposito atto deliberativo.